



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

AGGIORNAMENTO 2023

**SEZIONE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATO CON IL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

(LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190)

TRIENNIO 2023-2025

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

INDICE

1. PREMESSA: LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL SISTEMA DI PREVENZIONE IVI CONTEMPLATO.....	4
2. STORIA E NATURA GIURIDICA DELL’“A.R.A.P.”	10
2.1 Struttura organizzativa	15
3. FINALITÀ DELLA SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	16
3.1 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	
INDICATI NELLA SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	18
4. IL CONCETTO DI CORRUZIONE NELLA L. 190/2012	18
4.1 IL PNA 2022.....	22
5. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	23
6. METODOLOGIA ADOPERATA PER LA DEFINIZIONE DELLA SEZIONE	
ANTICORRUZIONE	33
 6.1 ANALISI DEL CONTESTO. MAPPATURA.....	34
6.1.1 Il contesto esterno in cui opera l’ARAP	35
6.1.2 Il contesto interno. L’assetto organizzativo e le attività dell’Ente	37
6.1.3 Identificazione delle Aree a rischio – Mappatura dei processi a rischio ..	38
6.1.4 Individuazione dei processi all’interno delle Aree	42
6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE	43
6.2.1 Identificazione degli eventi di rischio	44
6.2.2 Analisi dei fattori abilitanti	44
6.2.3 Stima del livello di esposizione del rischio	45
6.2.4 Ponderazione del rischio	46
6.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PROGETTAZIONE DELLE MISURE GENERALI E	
SPECIFICHE	49
6.3.1 Adempimenti in materia di trasparenza. la Sezione Speciale di	
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2023-2025	51
6.3.2. Trasparenza e tutela dei dati personali	53

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

6.3.3 <i>La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza</i>	56
6.3.4 <i>Obiettivi strategici: gestione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili</i>	58
6.3.1.1 <i>Accesso civico</i>	59
6.3.2 <i>Codice di comportamento</i>	60
6.3.3 <i>Rotazione del personale o misure alternative</i>	62
6.3.4 <i>Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto di interesse</i>	64
6.3.5 <i>Conferimento e autorizzazione incarichi istituzionali ed extra- istituzionali</i>	65
6.3.6 <i>Inconferibilità/incompatibilità di incarichi</i>	67
6.3.7 <i>Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali</i>	69
6.3.8 <i>Formazione del personale</i>	71
6.3.9 <i>Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione</i>	73
6.3.10 <i>Tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. Whistleblower)</i>	75
6.3.11.1 <i>Segnalazione delle violazioni. Conseguenze degli illeciti</i>	76
6.3.12 <i>Patti di integrità negli affidamenti</i>	79
6.3.13 <i>Monitoraggio</i>	80
7. MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO SPECIFICHE	84
8. AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE	84
9. CRONOPROGRAMMA	85
10 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE	88
11. AGGIORNAMENTO 2023 DELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE	89

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

1. PREMESSA: LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL SISTEMA DI PREVENZIONE IVI CONTEMPLATO

La presente Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato anche “Sezione”) dell'**AZIENDA REGIONALE DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE** (in seguito anche “**ARAP**” oppure “Ente”) - triennio 2023 – 2025 - si colloca in una linea di tendenziale continuità con le precedenti, sebbene sia stato necessario operare alcuni interventi di adeguamento rispetto alle indicazioni fornite dal PNA 2019 e dai relativi allegati, nonché dal PNA 2022 approvato dal Consiglio dell’ANAC in data 16.11.2022 ad oggi in attesa del parere dell’apposito Comitato Interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie Locali. Il PNA 2022 si colloca in una fase storica complessa: il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l’ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria per esigenze di celerità, dall’altra, richiedono il rafforzamento dell’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, nel contempo salvaguardando le esigenze di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative. L’obiettivo è quello di protezione del valore pubblico, inteso come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, e al contempo di generare valore pubblico al fine di produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull’organizzazione sociale ed economica del Paese.

È comunque opportuno evidenziare, in via preliminare, che A.R.A.P. non rientra tra i soggetti tenuti all’adozione del PIAO ai sensi del D.L. n. 80/2021 e, pertanto, è stata tendenzialmente riconfermata l’impostazione dei precedenti piani.

Con la Legge n. 190 del 6/11/2012, entrata in vigore il 28/11/2012, sono state emanate le *“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Con essa il legislatore ha introdotto una specifica normativa finalizzata a definire in modo organico e sistematico misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione.

La legge n. 190 del 6 novembre 2012, si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione.

A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

La Convenzione distingue, infatti, al suo interno le misure preventive della corruzione (capitolo II, artt. 5-14), mentre lo specifico reato è contemplato nel capitolo III, dedicato alle misure penali e al rafforzamento del sistema giuridico.

L'attenzione rivolta al sistema di prevenzione trova conferma ove si consideri che agli Stati aderenti agli accordi internazionali è richiesto il rispetto di norme di *soft law*, come emerge dai procedimenti di verifica della conformità agli impegni assunti in sede convenzionale.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

In attuazione della L.190/2012 è stato approvato (Delibera n. 72 dell'11 settembre del 2013) da parte dell'allora Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT), oggi ANAC, il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche P.N.A.).

Esso si propone la finalità di fornire alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi generali e le linee guida per l'implementazione delle disposizioni anticorruzione interne, in adempimento dell'obbligo sulle stesse gravante di adottare un programma in cui fissare le modalità di controllo e di prevenzione di potenziali attività di natura corruttiva.

Detto obbligo, in particolare, spetta anche agli Enti pubblici economici ed ai soggetti a questi equiparati ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis L. 190/2012 introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il quale stabilisce che il Piano “costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, nonché a norma del medesimo art. 1, comma 60.

Il P.N.A. è stato successivamente aggiornato dall'ANAC con:

- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva del “Piano Nazionale Anticorruzione 2018”;
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, col quale l'Autorità ha consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo;

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- Provvedimento del Consiglio dell'ANAC del 16 novembre 2022 - in attesa del parere del comitato interministeriale e Conferenza Unificata Stato regioni Autonomie locali.

L'ANAC in data 24 marzo 2017 ha, inoltre, elaborato uno schema di Linee guida – relativo a “l'Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” – allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la determinazione n. 8 del 2015 alle modifiche apportate dal D. Lgs n. 97 del 2016 alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, alla L. n. 190 del 2012 e al D. Lgs n. 33 del 2013.

Dalle suddette Linee guida si evince espressamente che confermando l'impostazione della determinazione n. 8 del 2015, il D. Lgs n. 97 del 2016 ha incluso gli enti pubblici economici tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, includendoli tra i soggetti tenuti ad applicare la medesima disciplina valida per le pubbliche amministrazioni, “in quanto compatibile” (art. 2-bis, co. 2, lett. a) del D. Lgs n. 33 del 2013).

Inoltre, con deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato le “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, sostitute delle precedenti ma con le quali risulta confermata la precedente impostazione.

In tali Linee guida è stato preliminarmente inquadrato l'ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza delineato all'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 e all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come già accennato nella parte I del PNA (cfr. § 3. “Ambito soggettivo”), dal quale emerge la netta distinzione operata dal legislatore tra società in controllo pubblico ed enti di diritto privato ad esse assimilati (ove sussistano le condizioni indicate all'art. 2-bis, co. 2) e società partecipate ed altri enti di diritto privato, di cui all'art. 2-bis, co. 3.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Anche il nuovo PNA 2022 prevede espressamente (cfr. par. 4) che gli enti pubblici economici, le società e gli enti di diritto privato si attengono inoltre a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1134/2017.

Le Linee guida in questione hanno, tra le altre cose:

- confermato l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alle società in controllo pubblico, anche in caso di controllo congiunto ossia quando il controllo di cui all'art. 2359 c.c. è esercitato da una pluralità di amministrazioni, e alle società *in house* in quanto a tutti gli effetti intese come società controllate;
- previsto un elenco di attività di pubblico interesse, quali esercizio di funzioni amministrative, attività di pubblico servizio, attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- confermato la natura integrativa al Modello 231, eventualmente adottato dall'Ente, delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- confermato il coordinamento tra RPCT e OdV, anche in fase di elaborazione delle misure di prevenzione;
- posto l'accento sull'importanza della formazione sui temi sia dell'anticorruzione che della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. 231/01;
- avvalorato l'utilità di adozione di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- previsto che lo stesso soggetto possa ricoprire sia il ruolo di RPC che di RT escludendo, però, che il RPCT possa far parte dell'ODV.

L'ARAP, pertanto, in considerazione della sua organizzazione e della prevalenza delle attività di pubblico interesse svolte, ha inteso:

- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e quindi dotarsi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- Nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione che sia anche Responsabile della Trasparenza;
- Adottare, come sezione del PTPC un Piano della Trasparenza;
- Adempiere agli obblighi di pubblicazione relativi all'organizzazione dell'Ente, "in quanto compatibili" e alle attività svolte;
- Assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati, documenti e informazioni non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e alle attività svolte.

La Sezione integrata, da adottarsi mediante approvazione dell'Organo di Indirizzo Politico entro il 31 gennaio di ogni anno è stato predisposto ed aggiornato dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPC), individuato in persona del Dott. Lodovico Campitelli, nominato con delibera del C.d.A.

Lo stesso è stato indicato anche quale Responsabile della Trasparenza (RT) conformemente alle previsioni normative in materia, le quali prevedono ormai che le due funzioni siano unificate nella stessa persona (art. 1, co. 7 L. 190/2012 sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97).

Del resto, la stretta interconnessione tra la materia dell'anticorruzione e quella della trasparenza emerge da più parti.

Già, infatti, la versione originaria del D. Lgs. 33/2013, avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pone come punto fermo quello della rilevanza del principio di trasparenza nell'ottica di garantire una buona amministrazione (art. 1, comma 2).

Ancor più oggi, a seguito delle importanti modifiche introdotte a siffatto decreto dal D.Lgs. 97/2016, la compenetrazione tra i due ambiti è corroborata dalla previsione – a fronte della soppressione esplicita di ogni riferimento al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – dell'obbligo da parte di ciascuna amministrazione di

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

indicare, in "un'apposita sezione" del P.T.P.C., "i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi" delle disposizioni sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 10, co. 1).

Non è, quindi un caso che la versione del P.N.A., triennio 2016-2018, abbia espressamente stabilito che **"l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del P.T.P.C. come "apposita sezione"**". Secondo l'ANAC, invero, questa "deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni" (par. 4, pag. 15).

Ciò posto, ne deriva che il **Piano Triennale** debba essere concepito come un **sistema integrato** contemplante sia le misure anticorruzione che quelle relative alla trasparenza, da definirsi, proprio come il presente documento, **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (P.T.P.C.T.).

2. STORIA E NATURA GIURIDICA DELL'“A.R.A.P.”

A.R.A.P. - Azienda Regionale delle Attività Produttive - (d'ora innanzi anche "A.R.A.P.", "Azienda", o "Ente"), costituita ai sensi dell'art. 1, co. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n.23, è un Ente Pubblico Economico, avente sede in Via Nazionale SS 602 Km 51+355, Centro Direzionale 2° piano, 65012- Villanova di Cepagatti (PE). L'Azienda è preposta allo sviluppo delle attività economiche e industriali della Regione Abruzzo.

A.R.A.P. nasce dalla fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di Teramo, L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Sangro e Vastese per atto del Notaio Antonio Mastroberandino del 3 aprile 2014, Rep. 172515, Racc. 43684.

Enti partecipanti dell'ARAP, quali enti partecipanti dei cessati consorzi:

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- ✓ BPER Banca, Gruppo Mediocredito Centrale - Banca Popolare di Bari, Banca Intesa San Paolo, i Comuni di: Altino, Archi, Atessa, Atri, Avezzano, Bomba, Borrello, Campli, Carpinete Sinello, Carunchio, Casal Bordino, Casalanguida, Casoli, Castel del Giudice, Castel di Sangro, Castel Frenano, Castelguidone, Castellalto, Castiglione Messer Marino, Castilenti, Celenza sul Trigno, Civitella del Tronto, Colle di Macine, Capello, Dogliola, Fallo, Fano Adriano, Fara s. Martino, Fossacesia, Fraine, Frisa, Furci, Gissi, Guardiagrele, Guilmi, L'Aquila, Lanciano, Dentella, Lettopalena, Liscia, Montenero di Bisaccia, Montazzoli, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Quadri, Rossa San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Scemi, Schiavi d'Abruzzo, Sulmona, Taranta Peligna, Teramo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Sicura, Treglio, Tufillo, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Consorzio di Bonifica Nord Teramo, Consorzio di Bonifica Sud di Vasto, ENI S.p.A., Provincia di Chieti, Provincia dell'Aquila, Provincia di Teramo.

A.R.A.P. fornisce servizi alle imprese insediate nelle aree produttive regionali site nei comprensori dei cessati Consorzi; favorisce la valorizzazione delle imprese industriali e lo sviluppo economico del territorio di competenza in ambito della Regione Abruzzo. In particolare, eroga i servizi essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese, dietro il pagamento di corrispettivo da parte delle imprese stesse, nonché servizi ambientali e servizi innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

A termini di Statuto l'A.R.A.P. svolge, anche su delega dei Comuni, le attività di:

- a) Progettazione, realizzazione e gestione di opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate di sua competenza, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai servizi di pubblica utilità, sulla base di apposite convenzioni.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- b) Acquisizione di aree e fabbricati dismessi anche tramite procedure di esproprio per ragione di pubblica utilità.
- c) Vendita delle aree, vendita e locazione di fabbricati alle imprese e impianti provenienti dall'attività di cui al punto b).
- d) Gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili e di calore in regime di autoproduzione; acquisto e vendita di energia elettrica da e per terzi, da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive.
- e) Riscossione delle tariffe e dei corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'A.R.A.P.
- f) Progettazione, realizzazione e gestione di opere telematiche e ITC.
- g) Promozione, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dall'Ente stesso, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizza e gestisce in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale (c. 5 dell'art. 36 della L. 317/91).
- h) Altre attività.

L'A.R.A.P. assegna e vende agli operatori economici che ne fanno richiesta aree per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali e di servizi e commercio, negli agglomerati di:

- Avezzano per l'U.T. 1 di Avezzano.
- Atessa-Paglieta, Casoli, Castel Frentano, Fallo, Fara San Martino, Guardiagrele, Lanciano Centro, Lanciano-Mozzagrogna per l'U.T. n. 2 di Casoli.
- Bazzano-Paganica, di Pile, di Sassa per l'U.T. n. 3 di L'Aquila.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- Sulmona per l'U.T. n. 4 di Sulmona.
- Piane Sant'Atto, Villa Pavone di Travazzano, Casemolino-Montecchia, Villa Zacheo, Castelnuovo Vomano, Destra Tronto, C. da Sodere, Piane Sant'Andrea per l'U.T. di Teramo.
- C.da Casone, Punta Penna/Vasto di San Salvo, Val Sinello, Monteodorisio, Scemi, di Cupello, Pollutri, Casalbordino, Guilmi di Fresagrandinaria, Lentella, Celenza sul Trigno, Dogliola, Furci, Roccaspinalveti per l'U.T. n. 6 di Vasto.

Gestisce i seguenti impianti:

- nell'agglomerato industriale di Avezzano n. 1 Impianto di depurazione - sezione chimico/fisica - a servizio del Nucleo Industriale e rete fognante a servizio del Nucleo Industriale;
- negli agglomerati industriali di competenza dell'U.T. n. 2 di Casoli n. 1 Impianto di depurazione in località Saletti - Acquaviva; n. 1 Impianto di trattamento acque in località Serranella di Altino e relative reti di acquedotto e fognarie;
- nell'agglomerato di L'Aquila n. 1 Impianto di depurazione e relative reti fognarie;
- nell'agglomerato industriale di Sulmona n. 1 Impianto di depurazione – Sezione chimico/fisica e trattamento rifiuti; n. 1 Impianto di captazione acqua industriale; condotte di acqua industriale e relative vasche di accumulo, rete fognante bianca e nera; infrastruttura telematica e fibre ottiche;
- negli agglomerati industriali di competenza dell'U.T. di Teramo n. 2 Impianti di depurazione in località S. Atto e in località Piane S. Andrea di Atri e n. 1 Impianto di captazione acque industriali e relative reti di acquedotto e fognaria;
- negli agglomerati di competenza dell'U.T. di Vasto n. 1 Impianto di depurazione e trattamento rifiuti in località Padula in Comune di Montenero di Bisaccia; n. 1 Impianto di trattamento acqua industriale e potabile a San Salvo; n. 1 discarica 2B/2C in località Bosco Motticce nel Comune di San Salvo; n. 1 impianto di distribuzione di acqua industriale e di riuso in località Val Sinello – Comune di Gissi e relative reti di acquedotto e fognatura;



SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Per la gestione degli impianti e delle infrastrutture idriche negli agglomerati industriali dell'U.T. di Vasto, l'ARAP si avvale di Arap Servizi S.r.l., società *in house providing* costituita nel marzo 2016 - di cui detiene il 100% delle quote - che assicura lo svolgimento dei servizi affidati tramite i propri dipendenti.

Inoltre, si evidenziano altresì i servizi di natura:

- Istituzionale quali ad esempio, manutenzione della viabilità stradale ferroviaria, gestione idrica ad uso civile ed industriale, manutenzione del verde, pubblica illuminazione e segnaletica.
- Ambientale come assistenza e progettazione ecosostenibile, Front office alle ditte per adempimenti ambientali, adempimenti di legge in materia, gestione ambientale integrata, gestione degli impianti di depurazione aziendale.

Inoltre, tra i servizi erogati anche quelli ICT tra i quali, assistenza servizi telematici di negoziazione (e-procurement), supporto alla presentazione di proposte progettuali ai bandi di innovazione, affitto in modalità IRU di cavidotti e fibre ottiche, affitto di aree destinabili a predisposizione antenne per servizi di telecomunicazione.

Arap si avvale della collaborazione di Arap Servizi S.r.l. alla quale, mediante specifiche convenzione, ha affidato la gestione di alcuni servizi. In particolare, in data 30/03/2016, le due aziende hanno stipulato una Convenzione di affidamento *in house providing* avente ad oggetto la "gestione tecnico/amministrativa del servizio di approvvigionamento e fornitura idrica, del servizio di fognatura e depurazione degli agglomerati industriali di competenza di tutte le Unità Territoriali, oltre alla gestione della discarica controllata dei rifiuti S-T/N sita in località Bosco Mottice in agro del Comune di San Salvo e la gestione e manutenzione di impianti di illuminazione stradale, piattaforme viarie costituenti la sede stradale, con relative pertinenze, sedi e terreni di proprietà di ARAP". Inoltre, in data 15/06/2016 le Parti hanno stipulato un Contratto di Rete avente ad oggetto "l'utilizzo reciproco del personale durante le fasi di maggiore produttività o assunzione, in regime di co-datorialità, di eventuale ulteriore personale dipendente o collaboratori esterni (professionisti), nonché lo scambio ed utilizzo di mezzi di produzione".

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

2.1 Struttura organizzativa


Tra gli Organi Istituzionali di A.R.A.P. si annoverano:

- Il Consiglio di Amministrazione, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale, che vede tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente ed un Componente.
- In ottemperanza allo Statuto possono partecipare ad A.R.A.P. regioni, comuni, province, comunità montane, camere di commercio, enti pubblici e/o privati, istituti di credito ed associazioni imprenditoriali che operano nei territori provinciali. L'ammissione è deliberata dall'Organo Amministrativo.
- Il Revisore Legale, con funzione di organo di controllo, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale.

Il sistema di governance dell'Ente è illustrato nel relativo organigramma di seguito riportato, nel quale sono rappresentate le diverse funzioni responsabili che ne caratterizzano la struttura operativa (Deliberazione del C.d.A. n. 399 del 27.12.2021 e la successiva Deliberazione del C.d.A. n. 342 del 21.12.2022 avente ad oggetto "Modifica Delibera C.d.A. n. 399 del 27/12/2021 ed istituzione del "DL4 - Area Manutenzioni" - Provvedimenti", con la quale è stata integrata la pianta organica, con conseguente approvazione del nuovo "organigramma aziendale").

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- ORGANIGRAMMA AZIENDALE -



3. FINALITÀ DELLA SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Come sopra già evidenziato, la Sezione Speciale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'A.R.A.P. – triennio 2023 - 2025 – si colloca in una linea di tendenziale continuità con le precedenti.

L'elaborazione della Sezione riflette le caratteristiche della struttura amministrativa dell'ente.

La Sezione, pertanto, è destinata a dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso l'A.R.A.P. ed è stata resa pubblica per tutti gli stakeholders interni ed esterni.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Nell'elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2023-2025 si è tenuto conto di 4 fattori che influenzano le scelte di un ente:

- la *mission* istituzionale dell'ente;
- la sua struttura organizzativa e l'articolazione funzionale;
- la metodologia utilizzata nello svolgimento del processo di gestione del rischio;
- le modalità di effettuazione del monitoraggio.

Venendo alle finalità del presente documento, esso risponde alle seguenti esigenze:

- 1) Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.
- 2) Prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.
- 3) Prevedere obblighi di informazione nei confronti del soggetto chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle norme anticorruzione.
- 4) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.
- 5) Monitorare i rapporti tra l'A.R.A.P. e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati da procedimenti di qualunque genere.
- 6) Individuare specifici obblighi di trasparenza.

Tutto ciò allo scopo di conseguire gli obiettivi proposti dalla normativa anticorruzione, vale a dire:

- **ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;**
- **aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;**

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- **creare un contesto sfavorevole alla corruzione.**

3.1 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA INDICATI NELLA SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Organo di indirizzo fissa gli obiettivi strategici che l'Ente deve perseguire in ottica di prevenzione della corruzione. Tali obiettivi sono delineati alla luce delle peculiarità dell'Amministrazione e degli esiti dell'attività di monitoraggio sul Piano.

A.R.A.P. persegue i seguenti obiettivi strategici:

1. Revisione e miglioramento della regolamentazione interna.
2. Promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice.
3. Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, interni ed esterni.
4. Miglioramento dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
5. Costante aggiornamento dei contenuti presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
6. Potenziamento dei flussi informativi e della comunicazione verso l'interno o l'esterno.
7. Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente.
8. Consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT.
9. Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione riguardo alle aree più sensibili (es. gestione degli appalti pubblici, selezione del personale).

4. IL CONCETTO DI CORRUZIONE NELLA L. 190/2012

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

dall'Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricoprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come *“condotte di natura corruttiva”*.

L'ANAC, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. *“La rotazione straordinaria”*), ha considerato come *“condotte di natura corruttiva”* tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice penale.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse.

Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza.

In questo senso espressioni come “corruzione politica” o “corruzione amministrativa” valgono più a precisare l’ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.

Come anticipato, le Convenzioni internazionali citate promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l’adozione, accanto a misure di rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure di carattere preventivo, individuate secondo il metodo della determinazione, in rapporto ai contenuti e ai procedimenti di ciascuna delle decisioni pubbliche più rilevanti assunte, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi, così come prima definiti.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all’interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio).

Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Con la Legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.

L'ANAC nel PNA 2019 ha ritenuto opportuno precisare che naturalmente con la Legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

L'art. 1, co. 36, della L. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della L. n. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla l. 190/2012. In particolare, nell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4.1 IL PNA 2022

Come già accennato sopra, il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), approvato dal Consiglio dell'ANAC il 16 novembre 2022 e in attesa del parere dell'apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali, avrà validità per il prossimo triennio. È finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

Il PNA si colloca in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'ANAC, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative. Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni, incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici, ambito in cui preminente è l'intervento dell'ANAC.

Circa l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia". Il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario.

Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – in gran parte enti di diritto privato – continuano, invece, a adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione.

In tale scenario, e in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", l'Autorità adotta il PNA 2022 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa con durata triennale.

Il PNA è suddiviso in due parti.

Una parte generale, volta a supportare i RPCT e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative sopra ricordate che hanno riguardato anche la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Una parte speciale, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese. Detta parte, pur delineata nel quadro del vigente Codice dei contratti pubblici è prevalentemente ancorata ai principi generali di derivazione comunitaria contenuti nelle direttive. In ogni caso, essa sarà aggiornata laddove le future modifiche della normativa nazionale lo rendessero necessario.

5. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Coerentemente a quanto previsto dalla normativa in materia, la presente Sezione individua i diversi soggetti cui, a diverso titolo e con modalità e poteri differenti, è affidata la responsabilità di garantire l'efficace attuazione delle politiche anticorruzione nella gestione dell'Ente.

Di seguito si indicano le figure che partecipano attivamente a siffatto processo, definite sulla scorta di quanto previsto dal P.N.A. e tenuto conto della natura e della organizzazione dell'Ente.

A. L'Organo di indirizzo politico

L'Art. 1, comma 8, della L. 190/2012 – così come sostituito dal D. Lgs. 97/2016 – stabilisce che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.”.

Secondo quanto previsto dallo Statuto l'organo di governo, e – dunque – di indirizzo politico dell'Ente è il Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, compreso il Presidente.

È pertanto a tale organo che compete l'adozione, ed il successivo aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno del P.T.P.C.T.

B. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Altro soggetto fondamentale nella gestione delle strategie di contrasto alla corruzione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), figura prevista sin dalla prima emanazione della Legge 190/2012 ed interessata – da ultimo ed in modo significativo – dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Come innanzi anticipato, la nuova disciplina – volta ad omogeneizzare le materie dell'anticorruzione e della trasparenza – ha inteso riunire in capo ad un solo soggetto le funzioni di RPC e quelle di Responsabile della Trasparenza (RT), oggi definito **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (in seguito anche **RPCT**).

Ciò anche al fine di rafforzare siffatti ruoli, mediante attribuzione all'unico responsabile di poteri e facoltà adeguati a garantirne un'azione, oltre che effettiva, efficace.

Quanto all'individuazione del RPCT, l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 modificato stabilisce che *"l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza..."* (41, co. 1, lett. f, D. Lgs. 97/2016).

Al riguardo il P.N.A. 2016-2018 precisa che nell'ipotesi in cui la nomina concerne un dipendente con qualifica non dirigenziale, essa *"deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente"* (par. 5.2, pag. 18). In linea con questa posizione anche il P.N.A. 2019 che prevede, in assenza di posizioni dirigenziali, la possibilità di nominare RPCT un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, con un profilo non dirigenziale che abbia idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata. Inoltre, nel Piano 2019 si legge che l'RPCT deve avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve trovarsi in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva. In questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo (pag. 87). In ogni caso, il RPCT deve essere una figura in grado di garantire la buona immagine e il decoro dell'amministrazione. Per questo è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò sia nell'interesse dell'amministrazione, sia nell'interesse e a tutela del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza. È infine

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

auspicabile che il RPCT non sia anche componente o Presidente dell'OdV e dell'OIV al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli tra controllore e controllato.

Nell'ipotesi dell'A.R.A.P., invero, **la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza** è stata affidata, con delibera del Consiglio di Amministrazione al **Dott. Lodovico Campitelli**.

Al RPCT sono stati affidati specifici compiti nelle due materie di riferimento come specificato e ribadito dall'Allegato n. 1 al P.N.A. 2018 e successivamente, dall'allegato n.3 del P.N.A. 2019:

In particolare, per quel che concerne l'anticorruzione:

- L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- L'art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".
- L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".
- L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del d.lgs. 33/2013.

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

- L'art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

I rapporti con l'organo di indirizzo

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- L'art. 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC".
- Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.
- L'art. 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.
- La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

- L'art. 43, d.lgs. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetti il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".
- L'art 15, d.lgs. 39/2013, analogamente, stabilisce che il RPCT segnali i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012).

L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con *“Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”* adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

- L'art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013 stabilisce che ANAC controlli l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

- Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013).

C. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Il RASA è il soggetto incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 33-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed individuato dal P.N.A. 2016/2018 approvato con delibera n. 831 del 2016 come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione (par. 5.2 pag. 21 lett. e) P.N.A. 2016 – 2018).

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

A.R.A.P. è iscritta nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), presso la quale è istituito il sistema AUSA (Anagrafica Unica Stazioni Appaltanti) delle Stazioni Appaltanti presenti sul territorio nazionale, con codice "0000370465" e denominazione "Azienda Regionale delle Attività Produttive - Codice Fiscale 91127340684".

Il profilo R.A.S.A. per l'accesso all'AUSA è stato assegnato all'Ing. Nicola Bernabeo, Dirigente Tecnico, giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata all'AVCP dal Presidente pro-tempore dell'ente, Tiziano Petrucci, in data 11/07/2014.

Con nota PEC in pari data l'AVCP ha comunicato l'avvenuta abilitazione del profilo R.A.S.A. per la Stazione Appaltante Azienda Regionale Attività Produttive.

D. I Dirigenti/Responsabili dei Dipartimenti e dei Servizi e degli Uffici

L'A.R.A.P. ha effettuato la riorganizzazione del proprio personale dipendente, per la costituzione di un organigramma coerente con le attuali necessità amministrative e gestionali aziendali; in tale ottica la strutturazione organica è stata articolata in Servizi e Uffici centralizzati, allocati sia presso la Sede centrale che presso le varie Unità Territoriali. Sono stati individuati, in parallelo, i Responsabili dei Dipartimenti, dei Servizi e degli Uffici medesimi, i collaboratori e gli addetti a vario titolo, così da pervenire all'esatta organizzazione delle strutture operative, in maniera piramidale, con la relativa imputazione di funzioni e di responsabilità, tenendo sempre a riferimento, quale figura di vertice, quella del Direttore Generale. Con tale strutturazione è stata abbandonata la logica dell'esercizio frammentato delle attività e della replica delle medesime presso le varie sedi, pervenendo alla uniformazione di processi e metodiche prima difformi tra loro.

A tal fine l'Ente ha proceduto alla predisposizione e all'adozione di vari "Regolamenti" per tutte le aree e settori di attività istituzionale, nell'ottica di omogeneizzare e ottimizzare procedimenti e procedure, sia con riguardo a quelli aventi rilievo sull'organizzazione interna dell'Ente, sia a quelli che incidono sulla sfera giuridica di soggetti esterni (utenti, portatori di interessi ecc.). Risultano ad oggi adottati il "Regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dall'A.r.a.p. negli agglomerati industriali" (Delibera C.d.A. n.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

33/2017); il “Regolamento aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016” (Delibera n. 190/17); il “Regolamento aziendale per la costituzione e l’aggiornamento dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento delle forniture e dei servizi con procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016” (Delibera C.d.A. n. 191/2017); il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali per la difesa e rappresentanza in giudizio di ARAP” (Delibera C.d.A. n. 106/2021); il “Disciplinare per l’installazione di manufatti destinati all’affissione di cartelli pubblicitari e indicatori nelle aree industriali dell’Arap” (Delibera C.d.A. n. 319/2017); il “Regolamento per l’assegnazione di immobili infrastrutturati e l’insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell’Arap” (Delibera C.d.A. n. 359/2017 e successive modifiche ed integrazioni); il “Regolamento Procedure di accettazione e analisi dei carichi di rifiuti liquidi presso l’impianto di depurazione di Paglieta” (Delibera C.d.A. n. 213 del 28.07.2021); il “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle Consulte Territoriali” (Delibera C.d.A. n. 159 del 29.06.2022); il “Regolamento per l’assunzione di personale Dipendente e Dirigente a tempo determinato o indeterminato nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di settore degli enti pubblici economici per come recepita dal CCNL Dirigenti Ficei e dal CCNL Dipendenti Ficei - Provvedimenti.” (Delibera C.d.A. n. 301 del 17.11.2022).

Con tali Regolamenti sarà possibile standardizzare le procedure amministrative e gestionali per i vari ambiti di attività aziendale; l’individuazione puntuale di macro-processi e processi, tramite la mappatura delle attività svolte dagli Uffici aziendali, agevolando le attività di monitoraggio nelle varie fasi delle procedure medesime.

Altri regolamenti sono in fase di definizione/aggiornamento.

Il processo di riorganizzazione strutturale e organica, con l’esatta individuazione di funzioni/mansioni in capo ad ogni soggetto, A.R.A.P. e l’attività regolamentare fino ad oggi implementata, agevoleranno la strategia anticorruzione aziendale consentendo un sistema di misure e verifiche idoneo a prevenire il rischio corruttivo nell’ambito di tutti i processi dell’amministrazione.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

A tal fine un gruppo di lavoro permanente costituito, oltre che dal RPCT, dalle figure apicali e dai referenti territoriali, ai quali sono naturalmente affidati poteri propositivi e di controllo nonché obblighi di collaborazione, dovrà garantire effettività alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso una costante attività di monitoraggio e di azione diretta di prevenzione della corruzione.

La strategia di prevenzione della corruzione vede tuttavia protagonisti tutti i dipendenti A.R.A.P., tenuti a perseguire gli obiettivi della Sezione Speciale e a segnalare eventuali comportamenti illeciti.

I responsabili dei Dipartimenti, in virtù delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, relativamente al proprio ufficio e alla propria area di competenza, sono tenuti al monitoraggio dei processi esposti al rischio di corruzione, e a segnalare al RPCT possibili fenomeni corruttivi, nonché ad individuare i dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui alla presente sezione.

E. Tutti i dipendenti dell'A.R.A.P.

I dipendenti dell'Ente sono destinatari di specifici doveri ed in particolare:

- Partecipano al processo di gestione del rischio (P.N.A. 2013/2015 Allegato 1, par. B.1.2.).
- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012).
- Osservano il Codice di comportamento dell'Ente e verificano le ipotesi di violazione alle sue disposizioni.

F. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente

Tutti coloro i quali prestano la propria attività di collaborazione nei confronti dell'Ente:

- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- Segnalano le situazioni di illecito.

Tutti coloro che partecipano, a vario titolo, alle attività dell'Ente, dunque, sono tenuti a conoscere i contenuti della Sezione Anticorruzione.

La sua adozione, e i suoi successivi aggiornamenti, pertanto, saranno adeguatamente pubblicizzati dall'Ente sul sito istituzionale e mediante informativa via mail, a ciascun dipendente, così come – in futuro – a coloro che verranno assunti.

La conoscenza del P.T.P.C.T. e dei suoi contenuti, invece, sarà realizzata attraverso:

- Apposite iniziative di formazione, a favore dei dipendenti, che riguardino i temi oggetto del presente P.T.P.C.T.
- Specifiche informative, anche con riferimento alle (ovvero in occasione delle) eventuali segnalazioni di illecito che pervengano agli organi preposti.

6. METODOLOGIA ADOPERATA PER LA DEFINIZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE

In aderenza alla funzione preventiva dei rischi che la normativa di riferimento gli riconosce, la Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, deve definire un sistema di gestione del rischio corruttivo all'interno di una pubblica amministrazione o di un soggetto a questa equiparato.

In tal senso, appaiono utili le indicazioni fornite dall'Allegato1 del P.N.A. 2019 "INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI" relative alla progettazione e alla realizzazione del sistema di gestione del rischio corruttivo.

Per l'anno 2023 è stata confermata la metodologia finora utilizzata per lo svolgimento del processo di gestione del rischio, in armonia con gli orientamenti espressi da ANAC.

L'ANAC fornisce un riepilogo delle fasi attraverso le quali deve attuarsi il piano di gestione del rischio corruttivo identificandole nelle seguenti:

- a) **Analisi del contesto (c.d. mappatura)**, a sua volta suddiviso in:

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

1. Contesto esterno;
 2. Contesto interno;
- b) **Valutazione del rischio** che si articola in:
1. Identificazione del rischio;
 2. Analisi del rischio;
 3. Ponderazione del rischio;
- c) **Trattamento del rischio** che implica:
1. L'identificazione delle misure;
 2. La programmazione delle stesse.

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Sulla scorta di siffatti criteri l'ARAP ha inteso implementare, conformemente alle prescrizioni normative, la propria Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

6.1 ANALISI DEL CONTESTO. MAPPATURA

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

6.1.1 Il contesto esterno in cui opera l'ARAP

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.

Pertanto, nell'ambito dell'attività di mappatura condotta si è proceduto ad esaminare *in primis* il contesto esterno all'Ente.

Si è così, prima di tutto, circoscritto l'ambito geografico di operatività dell'Ente individuandolo nel territorio della Regione Abruzzo.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Simile dato, peraltro, assume una particolare rilevanza ai fini che in questa sede rilevano.

Ciò in quanto gli studi sulla criminalità organizzata locale hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

Ai fini dell'analisi del contesto esterno è stata presa in esame:

- la relazione presentata dal Ministro della difesa al Parlamento in data 16 gennaio 2016 e in particolare la parte relativa agli appalti pubblici ed i tentativi d'infiltrazione mafiosa: l'azione dei gruppi interforze;
- la presentazione da parte della Guardia di Finanza Abruzzo del consuntivo annuale 2015.

Dall'esito di dette analisi è emerso che in Abruzzo uno dei settori maggiormente esposti, ai fini della infiltrazione della criminalità organizzata, è quello degli appalti pubblici. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e repressione di condotte legate alla ricostruzione, sia pubblica che privata, a seguito dell'evento sismico dell'aprile del 2009, nonché alla prevenzione e repressione di illeciti nel settore della spesa pubblica e all'illegalità nella Pubblica Amministrazione (frodi nelle richieste e/o percezioni di contributi nazionali e comunitari, turbative e illecitità nel campo degli appalti pubblici).

Da ultimo si fa menzione di quanto dichiarato in sede di presentazione dell'anno giudiziario 2017 dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per L'Aquila, Tommaso Miele.

In particolare, in tale sede è stato evidenziato quanto segue:

- "Per vincere la corruzione, sarebbe necessario maggiore trasparenza, lo snellimento delle procedure, una maggiore liberalizzazione, perché laddove si crea un potere in capo a un funzionario, sicuramente si è creata un'occasione di corruzione";

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- "In Abruzzo i casi pervenuti all'attenzione della sezione sono in linea con la casistica nazionale. In particolare, in Abruzzo è stata rilevata l'indebita percezione di finanziamenti della ricostruzione post terremoto, nonché irregolarità nelle concessioni di agevolazioni finanziarie da parte delle pubbliche amministrazioni e illegittima erogazione di fondi europei".

I dati esaminati, pertanto, sottolineano la particolare attenzione che merita il contesto in cui opera l'Ente che induce, di per sé, inevitabilmente ad innalzare il livello di prevenzione del relativo rischio.

6.1.2 Il contesto interno. L'assetto organizzativo e le attività dell'Ente

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Tra gli Organi Istituzionali di ARAP si annoverano:

- Il Consiglio di Amministrazione, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale, che vede tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente ed un Componente.
- In ottemperanza allo Statuto possono partecipare ad ARAP: regioni, comuni, province, comunità montane, camere di commercio, enti pubblici e/o privati, istituti di credito ed associazioni imprenditoriali che operano nei territori provinciali. L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dall'Organo Amministrativo.
- Il Revisore Legale, con funzione di organo di controllo, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Il sistema di governance dell'Ente è illustrato nel relativo organigramma, nel quale sono rappresentate le diverse funzioni responsabili che ne caratterizzano la struttura operativa.

L'analisi del contesto interno è stata svolta anche alla luce dei processi di riorganizzazione che hanno interessato l'A.R.A.P., in particolare, l'approvazione:

- della nuova pianta organica al fine di ottimizzare la gestione delle risorse umane, organizzando l'Ente in 9 Dipartimenti, volti a raggruppare i Servizi e/o gli Uffici ad essi assegnati (rif. Delibera del C.d.A. n. 399 del 27.12.2021);
- del Regolamento per l'assunzione del personale dipendente e dirigente a tempo determinato o indeterminato nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di settore degli enti pubblici economici per come recepita dal CCNL Dirigenti Dicei e dal CCNL Dipendenti Ficei (rif. Delibera C.d.A. n.301 del 17.11.2022);
- del nuovo organigramma aziendale, che annulla e sostituisce il precedente (rif. Delibera C.d.A. n. 342 del 21.12.2022).

A seguito di tali circostanze, è stato anche aggiornato il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 adottato dall'A.R.A.P.

6.1.3 Identificazione delle Aree a rischio – Mappatura dei processi a rischio

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Pertanto, una volta delineata l'architettura generale dell'Ente si è passati alla identificazione, al suo interno, delle aree e dei processi a rischio corruzione.

L'operazione all'uopo condotta è definita "mappatura".

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

L'aggiornamento della mappatura per il 2023 è avvenuto sulla base dei principi di completezza e flessibilità.

Il principio della completezza ha determinato la scelta di mappare e valutare non soltanto le attività inerenti le aree di rischio generali (indicate dal PNA 2019), bensì tutte le attività poste in essere dall' A.R.A.P.

In attuazione del principio di flessibilità, ciascun processo è stato scomposto nelle principali attività che lo caratterizzano al fine di individuare ogni possibile ambito in cui possono trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo.

L'attività ha avuto, dunque, come prima finalità quella di circoscrivere e censire le aree dell'Ente in seno alle quali si collocano i processi che possono dar luogo, in via ipotetica, a fenomeni di cattiva amministrazione.

Nel procedere in tal senso si è partiti dallo spunto offerto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, e dalle indicazioni contenute nell'All. 1 PNA 2019.

Esse sono identificate nei procedimenti di:

- a) Autorizzazione o concessione.
- b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni.
- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Tali indicazioni, dal canto loro, sono state recepite dal P.N.A. il quale, prendendo spunto dall'appena richiamata norma dell'art. 1, comma 16 L. 190/2012, ha definito delle macroaree che devono essere obbligatoriamente sottoposte al vaglio di ciascuna Amministrazione in sede di elaborazione del P.T.P.C.T. (cfr. tabella 3 – Elenco delle principali aree a rischio contenuta nell'All. 1 al PNA 2019)

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Si tratta, in particolare, degli ambiti riportati nella tabella che segue.

AREE A RISCHIO GENERALI		
AREA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
AREA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
AREA	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
AREA	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione progressione del personale)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
AREA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

	PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Affari legali e contenzioso Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Premesso ciò, con riguardo alla specifica realtà dell'ARAP si è dovuto stabilire quali delle suddette aree siano effettivamente rinvenibili nel contesto dell'Ente e delle sue attività istituzionali e se vi siano altri settori, non contemplati nelle previsioni normative succitate ma altrettanto rilevanti nell'ottica dei rischi corruttivi ascrivibili all'Ente, che vanno necessariamente identificati nell'ottica della presente Sezione.

Tenuto conto delle connotazioni organizzativo-funzionali dell'Ente, oggetto di autovalutazione da parte del RPCT, oltreché della *mission* dell'ARAP si è, dunque, ricavato che nell'architettura di quest'ultimo sono senz'altro rintracciabili le aree:

- **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.**
- **Acquisizione e gestione del personale.**
- **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.**
- **Incarichi e nomine.**
- **Affari legali e contenzioso.**
- **Contratti pubblici.**

A queste vanno aggiunti ulteriori settori che, in considerazione delle specifiche tipologie di attività svolte dall'Ente e delle loro implicazioni con i soggetti-portatori di interessi che con lo stesso entrano in relazione, inglobano le aree "generali" indicate dall'Autorità.

I risultati appena riferiti sono riassunti nella seguente tabella.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

NUMERO	PROCESSO
P.01	Affari Generali e Segreteria
P.02	Finanziario
P.03	Acquisti e Gare
P.04	Area Tecnica
P.05	Gestione del Territorio
P.06	Servizio Lavori
P.07	Sistemi informativi
P.08	Acquisizione e progressione del personale
P.09	Sicurezza sul Lavoro
P.10	Sistemi di Gestione Aziendale
P.11	Area Legale
P.12	Gestione Ambientale

6.1.4 Individuazione dei processi all'interno delle Aree

La successiva fase dell'attività di mappatura si è caratterizzata per la definizione, all'interno di ciascuna delle Aree di rischio innanzi individuate, dei processi tipici che le caratterizzano e che – nell'ottica del Piano Anticorruzione – rappresentano il contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio potenziale di corruzione.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Occorre a questo proposito chiarire il concetto di processo secondo l'impostazione del P.N.A.

Per processo si intende *“una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”* (Allegato 1 al PNA 2019, p.14).

Quanto alla mappatura, essa consiste – con riferimento a tale specifico step – *“nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase”*.

I processi dell'Ente sono stati circoscritti analizzando le attribuzioni ed i procedimenti di competenza dell'ARAP e coinvolgendo i referenti delle Aree cui gli stessi afferiscono.

L'obiettivo è stato quello di raccogliere le seguenti informazioni:

- a) Area di riferimento.
- b) Processo e relative fasi.
- c) Descrizione attività.
- d) Servizi interessati al processo/Responsabili del processo.

I risultati dell'attività di mappatura dei processi sono compendiati nell'Allegato 2 del presente P.T.P.C.T.

6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

1. Identificazione degli eventi rischiosi.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

2. Analisi del rischio.
3. Ponderazione del rischio.

Preme sottolineare al riguardo che nell'identificazione delle aree di rischio, per ciascun processo/attività considerati "sensibili", sono stati evidenziati sia i possibili rischi di commissione di illeciti contro la Pubblica Amministrazione, sia le situazioni che possono dar luogo a comportamenti i quali, ancorché non rilevanti penalmente, sono espressione di cattiva amministrazione.

6.2.1 Identificazione degli eventi di rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

L'identificazione degli eventi di rischio è consistita nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. Essi sono stati riferiti a ciascuna fase del processo e sono riportati nell'Allegato 2 del presente P.T.P.C.T.

6.2.2 Analisi dei fattori abilitanti

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

6.2.3 Stima del livello di esposizione del rischio

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

L'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività.

Va rilevato che il PNA 2019 suggerisce l'adozione di un approccio di tipo qualitativo per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi corruttivi.

Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri.

In merito a tale aspetto il PNA 2019 (All. n.1) ha apportato rilevanti innovazioni e modifiche rispetto all'intero processo di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia, che supera quella descritta nell'allegato 5 del PNA 2013-2016 e divenendo l'unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT.

L'analisi del livello di esposizione deve avvenire nel rispetto del generale criterio di "prudenza" evitando di sottostimare il rischio.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti in indicatori di rischio in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività. Tra gli indicatori suggeriti dal Piano ANAC:

- il livello di interesse esterno, ossia interessi e benefici rilevanti per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- opacità del processo decisionale, l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale riduce il rischio;

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- grado di attuazione delle misure di trattamento.

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sugli indicatori deve essere coordinata dal RPCT.

Inoltre, la valutazione deve essere supportata da dati oggettivi quali informazioni sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico di dipendenti dell'amministrazione, segnalazioni pervenute tramite il canale del whistleblowing, ecc.

Per ogni processo/attività si procede alla misurazione, adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte, di ognuno dei criteri illustrati in precedenza utilizzando una scala di misurazione ordinale come, basso, medio, critico.

Partendo proprio dalla misurazione dei singoli indicatori si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio utilizzando la stessa scala di misura relativa ai singoli indicatori.

6.2.4 Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione».

Tale fase ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Nel definire le azioni da intraprendere si dovrà tener conto *in primis* delle misure già attuate e valutare come migliorare quelli già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

La metodologia di valutazione del rischio proposta, si basa sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000:2010 “Gestione del rischio - Principi e linee guida” e nelle “Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione” elaborate all'interno dell'iniziativa delle Nazioni Unite denominata “Patto mondiale delle Nazioni Unite” (United Nations Global Compact).

È evidente che l'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull'amministrazione costituisce un fondamentale prerequisito per un'efficace attività di contrasto della corruzione.

Per quantificare il rischio, si procede ad incrociare due indicatori:

- la probabilità che un determinato evento si concretizzi;
- l'impatto, ossia le conseguenze dannose che ne deriverebbero in capo all'Ente.

Il valore finale si calcola utilizzando la seguente formula:

$$\textbf{Rischio} = \textbf{Probabilità} \times \textbf{Impatto}$$

- 1) la **probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura **oggettiva** (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura **soggettiva**, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;
- 2) **l'impatto** viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- sugli *stakeholders* (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Poiché, come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due fattori (probabilità ed impatto), mentre il fattore “probabilità” è stato declinato in una scala crescente di 5 valori (molto bassa, bassa, media, alta, altissima), il fattore “impatto”, proprio al fine di assumere una posizione di massima prudenza, è stato declinato in due valori soltanto: “alto” e “altissimo”, sulla base della presunzione che qualunque evento di natura corruttiva avrebbe per l'ARAP un impatto cruciale.

Il prodotto derivante da questi due fattori ha avuto, come possibile esito, soltanto tre valori di rischio: “**medio**”, “**alto**” e “**altissimo**”, che sono tutti valori che richiedono un adeguato – seppur differenziato - trattamento in termini di mitigazione del rischio, con idonee misure preventive.

Ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice di calcolo del rischio.

IMPATTO	ALTO	ALTISSIMO
PROBABILITÀ		
ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

La probabilità e l'impatto costituiscono “*indicatori di sintesi*”, caratterizzati da flessibilità e pluralità delle fonti informative di supporto. Gli stessi assumono contenuti più o meno diversi in riferimento ai singoli eventi corruttivi, favorendo una valutazione complessiva dei dati a disposizione.

In riferimento alla valutazione complessiva del rischio di corruzione, il PNA 2019 raccomanda di ispirarsi nella ponderazione del rischio al criterio di “prudenza”, volto anche ad evitare una sua sottostima.

Un esame non improntato a tale criterio, infatti, comporta l'esclusione dal trattamento del rischio, e, quindi, dall'individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi. Al contrario, è necessario utilizzare tale criterio della prudenza e sottoporre al trattamento del rischio un ampio numero di processi.

6.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PROGETTAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE

La fase di trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili – **All. 1 al P.N.A. del 2019, pag. 38**).

Dunque, l'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai principi di:

- neutralizzazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Nel citato Allegato 1 al P.N.A. 2019, si fa riferimento a due tipologie di misure:

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- a. **"misure generali"** "che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente";
- b. **"misure specifiche"** "che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio".

Fondamentale la precisazione dell'Autorità che "l'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del PTPCT".

Pertanto, la presente Sezione Anticorruzione ha inteso implementare – nel contesto dell'Ente ed in relazione ai rischi individuati in sede di mappatura ed analisi – sia misure generali che specifiche.

Le prime sono descritte nei paragrafi che seguono, le seconde riportate nella mappatura dei rischi (Allegato 2.) La loro previsione ha anche contemplato l'indicazione i responsabili della relativa attuazione e la tempistica con la quale le stesse verranno rese operative.

Per completezza, si precisa che A.R.A.P. ha adottato le seguenti misure specifiche meglio declinate nella mappatura dei rischi corruttivi, alla quale si rimanda per la consultazione delle singole misure:

1. Misure di controllo.
2. Misure di trasparenza.
3. Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.
4. Misure di regolamentazione.
5. Misure di semplificazione.
6. Misure di formazione.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

7. Misure di sensibilizzazione e partecipazione.
8. Misure di segnalazione.
9. Misure di disciplina del conflitto di interessi.

Particolare attenzione è riservata all'assessment delle misure specifiche al fine di verificarne la concreta attuazione in occasione dello svolgimento delle varie attività a rischio. A tal riguardo, sono stati definiti degli indicatori di monitoraggio ad hoc utili a valutare il livello di attuazione delle singole misure specifiche implementate dall'Ente (si rimanda alla mappatura dei rischi corruttivi che contiene l'elenco di tali indicatori).

6.3.1 Adempimenti in materia di trasparenza. La Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2023-2025

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che «la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa» (Cons. Stato., Sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016.)

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione (art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013).

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione».

La stessa Corte costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 «la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione» e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «tutelare i diritti dei cittadini» e «promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa». La Corte ha riconosciuto, inoltre, che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella Costituzione italiana in quanto corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) (C. Cost., sentenza n. 20/2019).

L'ampliamento dei confini della trasparenza registrato nel nostro ordinamento è stato realizzato con successive modifiche normative che sono state accompagnate da atti

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

di regolazione dell'Autorità finalizzati a fornire indicazioni ai soggetti tenuti ad osservare la disciplina affinché l'attuazione degli obblighi di pubblicazione non fosse realizzata in una logica di mero adempimento quanto, invece, di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa.

Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una trasparenza effettiva ed utile per gli stakeholders e per le stesse pubbliche amministrazioni.

Con delibera n. 1310/2016, l'Autorità ha adottato «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*», rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Successivamente, con delibera n. 1134/2017, sono state approvate le «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*».

6.3.2. Trasparenza e tutela dei dati personali

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «*contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato*» (Corte Costituzionale n. 20/2019).

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Ritiene la Corte che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che *«Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemplato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità»*.

In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che *«richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilita, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi»*. L'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Pertanto, al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Occorre evidenziare che l'art. 2-ter del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

6.3.3 La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza

Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, co. 36). La stessa Corte costituzionale, nella recente sentenza 20/2019, ha evidenziato come la trasparenza amministrativa con la legge 190/2012 è divenuta principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende quindi necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei PTPCT delle amministrazioni. Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come "apposita sezione".

Come l'Autorità ha indicato nella delibera n. 1310/2016 (cfr. Parte Prima, § 2., cui anche per questa parte si rinvia), il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013), caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In essa è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività.

L'Autorità, a seguito dell'accorpamento del PTTI in una sezione del PTPCT, ha chiarito nel Regolamento di vigilanza (delibera n. 330/2017, art. 11, co. 2) che «le segnalazioni relative alla mancata adozione dei PTPCT, ivi comprese le relative sezioni dedicate alla trasparenza, [...], sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90».

Il tutto è riportato nella tabella "**Adempimenti in materia di Trasparenza**" di cui all'**Allegato n. 3** del presente documento.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

L'Ente ha, quindi, implementato sul proprio sito istituzionale la sezione "Amministrazione Trasparente" consultabile all'indirizzo web www.arapabruzzo.it i cui contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare, in quanto compatibili.

Il RPCT segnala casi di gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esperito tutte le proprie funzioni.

La segnalazione di violazione di obblighi di pubblicazione è presentata, di norma, mediante il modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità e, ordinariamente, trasmessa mediante posta elettronica certificata, altrimenti viene firmata ed accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, il quale deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.

La segnalazione del dipendente (c.d. whistleblower) viene gestita nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

6.3.4 Obiettivi strategici: gestione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili

Al RPCT è assegnato il ruolo di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione dei dati. Egli svolge un'attività di controllo, assicurando, ai sensi dell'art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Inoltre, provvede a attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente avvalendosi della griglia di rilevazione predisposta da ANAC.

Invece, i Responsabili dei vari Dipartimenti e/o Servizi garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge: forniscono, quindi, i dati al soggetto incaricato della redazione del sito web, che provvede alla loro pubblicazione. I predetti responsabili avranno cura di oscurare, o comunque di comunicare di oscurare, laddove necessario, i dati personali

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

non pertinenti o, se particolari o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione.

6.3.1.1 Accesso civico

Indubbiamente, la principale novità del d.lgs. n. 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria delineato nel novellato art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013. In virtù della disposizione richiamata, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza. Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sull'istituto dell'accesso civico generalizzato l'ANAC, chiamata dallo stesso d.lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottate specifiche Linee guida con delibera n. 1309/2016.

L'accesso generalizzato non ha sostituito l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013 e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi (cfr. Parte Terza, § 9. "Accesso civico per mancata pubblicazione di dati" della delibera n.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

1310/2016). Si tratta di un istituto attraverso il quale si può realizzare il “controllo” sociale previsto dall'art. 1 del d.lgs. 33/2013.

Per quanto riguarda l'A.R.A.P. la richiesta di accesso civico, da inoltrare mediante qualunque mezzo valido (mail, posta) al RPCT adoperando i moduli pubblicati sul sito web dell'Ente (in “Amministrazione Trasparente” – “Altri Contenuti” - “Accesso Civico”), non è soggetta ad alcuna limitazione, salvo la tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto disposto dall'art. 5-bis e non necessita di alcuna motivazione.

Le istanze sono gratuite.

6.3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è una misura di prevenzione della corruzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute orientano la condotta dei funzionari verso una migliore gestione dell'interesse pubblico.

Sul punto l'A.R.A.P. ha inteso adottare un proprio Codice di comportamento in linea, per quanto compatibile, con le misure contenute nell'art. 1, co. 44, della l. n. 190 del 2012. In particolare, A.R.A.P. ha inteso adottare un Codice di Comportamento caratterizzato secondo le modalità appresso indicate:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1, comma 44, L. 190/2012	1. Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo, in quanto compatibile	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Direzione Generale RPCT	Attuato

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
	2. Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione
	3. Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato
	4. Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice	Entro il 15 dicembre di ogni anno, in concomitanza con la Relazione annuale sull'attuazione del P.T.P.C.T.		Attuato
	5. Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato
	6. Comunicazioni al RPCT delle violazioni alle norme del codice	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

6.3.3 Rotazione del personale o misure alternative

Il P.N.A. 2019 annovera tra gli strumenti di contrasto alla *mala gestio* degli interessi pubblici la rotazione c.d. ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, che va tenuta distinta dalla rotazione straordinaria, misura che si applica solo successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

La rotazione ordinaria è stata definita come una “misura organizzativa preventiva finalizzata a *limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa*, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. *L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore*” (P.N.A. 2019, pag. 75).

L’Autorità ha stabilito che le amministrazioni sono tenute ad indicare nel PTPCT come ed in che misura fanno ricorso alla misura della rotazione investendo il RPCT del compito di vigilare sull’attuazione della misura in questione.

Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione “ordinaria” come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo si ricordano: la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività; l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Alla luce di tali previsioni, nel caso dell'A.R.A.P., il Dirigente/Responsabile di riferimento, ove possibile e opportuno, valuta e propone, con il supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione, per quanto di rispettiva competenza, le modalità concrete di rotazione del personale coinvolto nell'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti relativi ai processi a maggiore rischio di corruzione. La rotazione deve essere attuata dall'organo competente compatibilmente con la disponibilità di posti in organico dell'A.R.A.P. ed in considerazione della competenza professionale del personale, e non trova applicazione per le attività infungibili o altamente specializzate.

Fatti salvi i casi di sospensione cautelare in caso di procedimento penale, il Dirigente competente, con il supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione, procede comunque, nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste dal contratto collettivo di lavoro e dalle altre norme applicabili, e per quanto di competenza, a proporre la rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari.

Oltre a ciò, e ove non sia possibile applicare tale misura anti-corruzione, ulteriore presidio ritenuto idoneo è quella della segregazione delle funzioni nei processi sensibili la quale, invero, garantisce che le competenze sullo stesso processo siano attribuite a soggetti differenti e che, pertanto, *“più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria”* (P.N.A. 2016-2018, par. 7.2, pag. 29).

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Delibera ANAC n. 831/2016	1. Segregazione delle funzioni nei processi sensibili	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Direzione Generale RPCT	In attuazione

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

6.3.4 Obblighi di comunicazione e di astensione in caso di conflitto di interesse

In merito all'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi, si evidenzia che con l'art.1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse.

Tale disposizione, contenuta all'art. 6-bis "conflitto di interessi" della l. 241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni.

Ad ogni modo l'Ente opera al fine di evitare situazioni ove i dipendenti siano o possano apparire, in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso. Nei casi di conflitto, anche solo apparente, tutti i Destinatari interessati devono astenersi dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti (anche di natura preliminare e/o preparatoria) che coinvolgano, direttamente o indirettamente, interessi propri e, per quanto è dato conoscere, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.

Essi si astengono in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e quando le decisioni coinvolgano direttamente interessi di società proprie o di appartenenza o con cui hanno rapporti commerciali.

Tale misura assume particolare rilievo a seguito dell'adozione del Regolamento per l'assunzione del personale dipendente e dirigente a tempo determinato o indeterminato nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di settore degli enti pubblici economici per come recepita dal CCNL Dirigenti Dicei e dal CCNL Dipendenti Ficei (rif. Delibera C.d.A. n.301 del 17.11.2022).

Nel P.N.A. 2019 si legge della raccomandazione rivolta alle P.A. di individuare una procedura ad hoc di rilevazione ed analisi delle situazioni di conflitto di interessi.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Sul punto l'ARAP adotta le seguenti misure, per quanto compatibili:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 6 bis, della L. 241/1990 Art. 6, co. 2 D.P.R. 62/2013	1. Adeguate iniziative di formazione/informazione	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	In attuazione
	2. Trasmissione al RPCT di relazione annuale sul monitoraggio del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Entro il 15 dicembre di ogni anno, in concomitanza con la Relazione annuale sull'attuazione del P.T.P.C.T.		In attuazione

6.3.5 Conferimento e autorizzazione incarichi istituzionali ed extra- istituzionali

Il tema del conferimento di incarichi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stato affrontato già con il P.N.A. 2013.

In tale atto si è sottolineato che il *“cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del*

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per questi motivi, L. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici, in particolare prevedendo che:

- Degli appositi regolamenti debbono individuare gli incarichi vietati.
- Le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali.
- Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza. (Allegato 1, P.N.A., par. B.7, pag. 46 e ss.).

Seguendo le indicazioni del P.N.A. e tenuto conto della propria organizzazione, l'ARAP adotta – con riferimento al tema degli incarichi ai propri dipendenti – le misure di seguito indicate, per quanto compatibili:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art.1, comma 42, della L. 190/2012	1. Adozione di criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico RPCT	In attuazione

6.3.6 Inconferibilità/incompatibilità di incarichi

Al fine di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Gli incarichi ai quali si applica la misura dell'incompatibilità sono quelli dirigenziali interni ed esterni, quelli amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del d.lgs. 39/2013.

In particolare, non può rivestire ruoli dirigenziali chi è stato condannato (anche con sentenza non definitiva) per reati contro la pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013, l'interessato, all'atto di nomina, è tenuto a rilasciare una dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

L'ANAC ha fornito alcune specifiche indicazioni in merito al ruolo e alle funzioni del RPCT nonché all'attività di vigilanza di ANAC sul rispetto della disciplina con la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento di ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili".

Al fine di garantire il rispetto delle innanzi esposte disposizioni, l'ARAP adotta le misure di seguito indicate, per quanto compatibili:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Capi II, III, e IV del D.Lgs 39/2013 Artt. 15, 17, 18 e 20 del D.Lgs 39/2013	1. Negli atti di attribuzione degli incarichi sono inserite espressamente le condizioni ostaive al conferimento dell'incarico	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Direzione Generale RPCT	In attuazione
	2. I soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
	3. Il RPCT effettua un'attività di controllo costante sul rispetto degli adempimenti di cui sopra, anche eventualmente su segnalazione di soggetti interni ed esterni	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione

6.3.7 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Per quel che concerne le situazioni di incompatibilità il richiamato D.Lgs. n. 39/2013 dispone, per gli "amministratori":

- l'incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 11).

Quanto agli incarichi dirigenziali, invece, l'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013 stabilisce le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Al fine di garantire il rispetto delle innanzi esposte disposizioni, l'ARAP adotta le misure di seguito indicate, per quanto compatibili:

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Capi V e VI del D.Lgs 39/2013 Artt. 15, 19 e 20 del D.Lgs 39/2013	1. Negli atti di attribuzione degli incarichi devono essere espressamente inserite le cause di incompatibilità	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Direzione Generale RPCT	In attuazione
	2. I soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione
	3. Il RPCT effettua un'attività di controllo costante sul rispetto degli adempimenti di cui sopra, anche eventualmente su segnalazione di soggetti interni ed esterni	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

6.3.8 Formazione del personale

La formazione su temi quali l'etica, integrità e tutto ciò che attiene al rischio corruttivo, riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione del fenomeno della corruzione.

L'ARAP ha assicurato (e continuerà nel percorso di aggiornamento continuo) un'adeguata formazione attraverso corsi specifici per tutti i responsabili dei processi rientranti nelle aree di rischio.

In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali, il RPCT definisce i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione.

In particolare, il RPCT individuerà i dipendenti operanti in attività a rischio da sottoporre a programma formativo sui temi dell'etica e della legalità.

Nello specifico egli dovrà:

1. Individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione.
2. Individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione.
3. Indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione.
4. Quantificare ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

A tal riguardo il RPCT ogni anno definisce un piano della formazione in almeno due diversi livelli.

- a) Il Primo, generale, rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente, deve riguardare almeno i seguenti temi:
 1. Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

2. Principi del Codice di Comportamento da osservarsi nelle attività dell'Ente.
- b) Il Secondo, specifico, invece, rivolto all'Organo di indirizzo politico ed ai dipendenti e collaboratori che svolgono funzioni di responsabili delle aree a rischio, deve focalizzarsi ad esaminare le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività oltre che ad approfondire e migliorare l'analisi e la mappatura dei processi maggiormente a rischio, oggetto della presente Sezione.

È, inoltre, prevista un'attività formativa specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

L'ARAP, pertanto, nell'ambito della formazione del personale adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1 comma 5 lett. b), 8, 10 lett. c), 11 L. 190/2012	1. Definire procedure per formare i dipendenti	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	In attuazione
	2. Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
	3. Prevedere forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato
	4. Definire un piano della formazione in materia di anticontruzione	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		Attuato

6.3.9 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione

La finalità tipicamente preventiva della normativa anticorruzione ha imposto dei presidi di prevenzione di carattere soggettivo, con i quali la tutela dell'interesse protetto è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste-l'art. 1, comma 46, della l.n. 190/2012, pone delle condizioni ostaive per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Ai fini dell'applicazione di siffatta disposizione l'Ente deve verificare che i dipendenti (dirigenti e/o funzionari) che sono stati condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione:

- a. Non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale dipendente;
- b. Non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture e, più in generale, ad uffici considerati ad alto rischio di corruzione;
- c. Non facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Qualora all'esito della verifica attuata per l'accertamento della sussistenza o meno di eventuali precedenti penali, risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti contro la pubblica amministrazione, l'Ente:

- Si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione.
- Applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013.
- Provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso decreto.

Qualora la situazione di inconferibilità si manifesti nel corso del rapporto, il RPTC effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

L'ARAP, pertanto, nell'ambito della formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, adotta le seguenti misure:

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1, commi 3, 15, 17, 18, L. 190/2012 Capo II del D.lgs. 39/2013	1. Adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	Organo di indirizzo politico RPCT	In attuazione

6.3.10 Tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. Whistleblower)

Ogni dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente gli illeciti dei quali viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (si veda al riguardo il successivo sotto paragrafo in cui l'obbligo di segnalazione viene disciplinato dettagliatamente).

La tutela del dipendente che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente. Quale misura di prevenzione della corruzione, il whistleblowing deve trovare posto e disciplina in ogni P.T.P.C.T.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Per colmare le lacune della norma e indirizzare le amministrazioni nell'utilizzo di tale strumento di prevenzione della corruzione l'Autorità ha adottato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*».

Secondo quanto stabilito dalla determinazione n. 6 la *ratio* della norma è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Pertanto, l'Ente nel pieno rispetto di quanto indicato dalla suddetta determina n. 6 garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, individuabile e riconoscibile, sin dalla ricezione della segnalazione e per ogni attività successiva che da questa dovesse scaturire.

6.3.11.1 Segnalazione delle violazioni. Conseguenze degli illeciti

Le segnalazioni e le comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi dovranno essere fatte pervenire direttamente al RPCT in qualsiasi forma, anche via mail all'indirizzo segnalazioni.anticorruzione@arapabruzzo.it.

Il RPCT dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

L'identità di questi non può essere rivelata, salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti consequenti – quali:

- Il responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

- L'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'amministrazione informano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

La violazione delle misure di prevenzione della corruzione costituisce, oltre che eventualmente reato, anche:

- Illecito disciplinare se commessa da dipendenti dell'Ente, implicante le conseguenze previste dal sistema disciplinare;
- Grave inadempimento contrattuale, se commessa da consulenti o fornitori che svolgono attività in maniera rilevante o continuativa per conto o nell'interesse dell'Ente. In forza di tale inadempimento, l'ARAP sarà legittimato a risolvere il contratto con i predetti soggetti con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

L'ARAP, pertanto, nell'ambito della tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. *Whistleblower*), adotta le seguenti misure, per quanto compatibili:

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1 ex L. 179/2017 che ha abrogato l'art.1, comma 51, della L. 190/2012	1. Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.T.	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT	In attuazione
	2. Sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione
	3. Formalizzazione della procedura prevista dall'Allegato 1a determina n. 6/2015 – Schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

6.3.12 Patti di integrità negli affidamenti

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le stazioni appaltanti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Nel P.N.A. 2019 è riportata una definizione di patti di integrità come *“strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.”*

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto”.

L'A.R.A.P., pertanto, nell'ambito della predisposizione di protocolli di legalità o patti di integrità adotta le seguenti misure, per quanto compatibili:

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1, comma 17, della L. 190/2012	1. Predisposizione di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse.	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT Responsabili di funzione, per l'area di rispettiva competenza	In attuazione
	2. Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.		In attuazione

6.3.13 Monitoraggio

Il PNA 2022 prevede (cfr. paragrafo 5) che il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione (sia esso sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o PTPCT o integrativo del MOG 231) è una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Le amministrazioni e gli enti sono chiamati a rafforzare il proprio impegno sul monitoraggio effettivo di quanto programmato.

Le indicazioni contenute nel nuovo PNA sono sia nuove, in quanto frutto di una riflessione attenta alla luce della novella legislativa che ha introdotto il PIAO, sia elaborate in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nell'ultimo PNA (PNA 2019/2021) e nelle indicazioni sulla metodologia per l'analisi e la gestione del rischio corruttivo già fornite.

Le indicazioni che ANAC intende offrire sono un supporto operativo alle amministrazioni/enti (siano essi tenuti all'adozione dei PTPCT, o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o a misure integrative del MOG 231 o al documento che tiene luogo del PTPCT) per rafforzare il ruolo del monitoraggio come nodo cruciale del processo di gestione del rischio, volto sia a verificare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione programmate sia l'effettiva capacità della strategia programmata di contenimento del rischio corruttivo. Questa attività consente, poi, di introdurre azioni correttive e di adeguare il PTPCT o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o le misure integrative del MOG ai cambiamenti e alle dinamiche dell'amministrazione.

Una prima fase del monitoraggio riguarda l'attuazione delle misure di prevenzione e la verifica della loro idoneità.

Ciò consente di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste sono in grado di contenere i rischi corruttivi per cui sono state progettate.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dovrà compiere ogni attività necessaria a verificare che le misure anticorruzione siano attuate e rispettate da parte di tutti coloro i quali sono tenuti alla loro osservanza.

Il RPCT, inoltre, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'Ente – all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" – una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Tale documento dovrà contenere la reportistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione nonché le considerazioni sull'efficacia delle previsioni del P.T.P.C.T. e le eventuali proposte di modifica. In particolare, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e riportato nella "Scheda standard per la Predisposizione della relazione annuale" fornite annualmente dall'ANAC, il documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

- Gestione dei rischi.
- Misure ulteriori.
- Trasparenza.
- Formazione del personale.
- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
- Conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti.
- Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (*whistleblowing*).
- Codice di Comportamento.
- Procedimenti disciplinari e penali.
- Altre misure.

L'A.R.A.P., pertanto, nell'ambito delle azioni di monitoraggio adotta le seguenti misure:

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
Art. 1, comma 9, lett. d), della L. 190/2012	1. Compiere ogni attività necessaria a verificare che le misure anticorruzione siano attuate e rispettate	Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell'ambito del P.T.P.C.T.	RPCT Tutti i responsabili di funzione, per l'area di rispettiva competenza	Attuato
	2. Pubblicazione, nel sito web, di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta	Entro il 15 dicembre di ogni anno	In attuazione	
	3. Monitoraggio dei rapporti Ente/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	Entro il 30 novembre di ogni anno	In attuazione	

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Riferimenti normativi	Misure da attuare	Termine	Soggetto competente	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 all'esito del monitoraggio effettuato dal RPCT
	4. Trasmissione della relazione sugli esiti del monitoraggio al RPCT	Entro il 30 novembre di ogni anno		Attuato

7. MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO SPECIFICHE

L'identificazione e la programmazione delle misure "specifiche" sono trattate nella **"Mappatura dei rischi corruttivi"**, **Allegato n. 2** del presente documento, nella colonna "Trattamento del rischio" sezione "Misure specifiche".

8. AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE

L'aggiornamento annuale della Sezione Speciale tiene conto dei seguenti fattori:

- Normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- Normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze);
- Emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
- Nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

La Sezione può essere modificata anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma, 10 lett. a) della legge 190/2012).

Ai fini degli aggiornamenti annuali, i responsabili dei servizi e degli uffici possono trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività.

9. CRONOPROGRAMMA

Tempistica	Attività	Soggetto competente
Durante tutto l'anno	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" secondo la tempistica dettata dalla vigente normativa e dal piano anticorruzione (T) ✓ Esame della Sezione Speciale anticorruzione e mappatura dei processi (AC) ✓ Pubblicazione delle informazioni riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente (anche se in pendenza di aggiudicazione, in corso di esecuzione o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti) (T) ✓ Monitoraggio della Sezione Speciale Anticorruzione alla luce delle misure attuate, degli obblighi di trasparenza e del codice di comportamento 	RPCT
Entro il 31 Dicembre	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attività di monitoraggio su dichiarazioni di incompatibilità / inconferibilità di incarichi dirigenziali e di assenza del conflitto di interessi (AC) 	

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Tempistica	Attività	Soggetto competente
Entro il 31 gennaio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Relazione Responsabile Prevenzione Corruzione sull' attività dell'intero anno come da tabella ANAC (AC) ✓ Redazione/Aggiornamento annuale del Piano Triennale di prevenzione Corruzione – pubblicazione integrale documento in canale “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corruzione” (AC) ✓ Redazione/implementatione del Programma Trasparenza da inserire quale Sezione all'interno del Piano anticorruzione (T) 	RPCT
Entro il 31 maggio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione dell'Attestazione OIV, della scheda di sintesi e della griglia di rilevazione e relativa pubblicazione entro il 30 giugno nella sezione “Amministrazione trasparente” (T) 	RPCT
Entro il 30 Aprile o diversa previsione regolamentare	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoraggio periodico sull'attuazione di ogni singola misura di prevenzione della corruzione contenuta nella Sezione Speciale Anticorruzione. Tracciabilità del monitoraggio attraverso sistema di reportistica. ✓ Azioni correttive, interventi riorganizzativi e funzionali, e/o modifica PTPC in caso di non efficacia o non funzionamento di singole misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC o del PTPC nel suo 	RPCT

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Tempistica	Attività	Soggetto competente
	<p>complesso. (AC)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoraggio richieste di accesso civico pervenute (AC) ✓ Verifica necessità di prevedere misure ulteriori (specifiche) non presenti nel PTPC per intervenute modifiche contesto interno o esterno (AC) ✓ Monitoraggio sulla esatta attuazione obblighi di pubblicazione per la totalità oppure un campione di obblighi ✓ Monitoraggio processo di informatizzazione obblighi di pubblicazione(T) 	
Entro il 30 Giugno	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati afferenti consulenti e collaboratori. ✓ Formazione del personale in materia anticorruzione. Monitoraggio formazione in materia anticorruzione. Giudizio sulla appropriatezza di destinatari e contenuti. (AC) ✓ Monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità (AC) ✓ Monitoraggio di situazioni di incompatibilità. Misure organizzative e funzionali. ✓ Monitoraggio incarichi esterni e segnalazioni 	RPTCT

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

Tempistica	Attività	Soggetto competente
	<p>sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifica del sistema di tutela del dipendente che segnala gli illeciti (AC) ✓ Aggiornamento del codice di comportamento se non già attuato. ✓ Monitoraggio codice di comportamento. Monitoraggio segnalazioni e procedimenti disciplinari ✓ Monitoraggio sulla formazione e utilizzazione dell'Elenco Fornitori. ✓ Monitoraggio sulle violazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinari (AC) 	
Entro il 31 Ottobre	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Avvio azioni di richiesta rendicontazione a responsabili/referenti dell'attuazione del Piano (AC) 	RPCT

10 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure, sia generali che specifiche, individuate nella Sezione Speciale Anticorruzione rappresenta un momento cruciale perché mette in evidenza cosa l'Ente è effettivamente in grado di attuare nell'ottica di prevenire comportamenti corruttivi.

Per tale motivo, anche nel corso dell'anno 2022, la Sezione Speciale Anticorruzione, il RPCT con l'ausilio dei Responsabili dei vari Dipartimenti, ha svolto verifiche mirate a

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

valutare se le misure in questione sono correttamente applicate o se, al contrario, si sono riscontrate difficoltà nella loro attuazione.

Tenendo anche conto degli esiti dei monitoraggi svolti nelle precedenti annualità, è stato possibile rilevare un graduale ma continuo miglioramento di tutta l'attività di prevenzione della corruzione svolta da A.R.A.P.

Nello specifico, è emerso un buon grado di attuazione delle misure di carattere generale e specifico, che possono considerarsi ben recepite all'interno dell'Ente.

Gli esiti dei monitoraggi hanno costituito la base di partenza per la ri-programmazione delle misure di carattere specifico per il triennio 2023-2025.

Il giudizio sintetico sul livello di attuazione delle misure, valutato anche grazie a specifici indicatori di monitoraggio, è riportato nella mappatura dei rischi.

Inoltre, le considerazioni sull'attuazione della Sezione Speciale Anticorruzione e Trasparenza sono state anche riportate nella Relazione Annuale 2022 del RPCT pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

11. AGGIORNAMENTO 2023 DELLA SEZIONE SPECIALE ANTICORRUZIONE

L'aggiornamento 2023 della sezione speciale anticorruzione è il risultato del monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate nel PTPCT adottato dall'Ente.

L'obiettivo della verifica è quello di accertare la corretta applicazione delle misure predisposte, secondo le modalità e nei tempi previsti, e la reale efficacia delle stesse in termini di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi o di *mala gestio*, attraverso l'attuazione di condizioni che ne rendano più difficile la realizzazione.

Anche le operazioni di monitoraggio, al pari di quelle di redazione del Piano, si sono svolte in forma partecipata: con la supervisione del RPCT, il contributo dei dirigenti nonché l'intervento di tutti i responsabili dei Dipartimenti.

SEZIONE SPECIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
P.T.P.C.T. 2023 – 2025

In definitiva si è rilevata una generalizzata attuazione e un buon livello di realizzazione, delle misure predisposte nel piano.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono confluiti nella "Mappatura dei processi e Trattamento dei rischi" che si è arricchita di due nuove sezioni:

1. "Monitoraggio" in cui sono riportati i parametri in base ai quali si è potuto concretamente valutare il livello di attuazione delle misure anticorruzione all'interno dell'Ente, esprimendo un giudizio sintetico in tal senso (es. le misure sono attuate costantemente);
2. Valutazione del rischio corruttivo – Aggiornamento 2023, che prevede la rivalutazione delle stime di rischio calcolate per l'anno 2022, alla luce dell'esito del monitoraggio, degli esiti e delle evidenze raccolte in attuazione delle misure.

* * *

1. **Allegato 1** Rappresentazione delle funzioni, dei macro-processi e dei processi dell'ARAP.
2. **Allegato 2** Mappatura dei processi e Trattamento dei rischi.
3. **Allegato 3** Piano triennale per la trasparenza e l'integrità – 2023-2025 – Elenco degli obblighi di pubblicazione.